



PROPOSTA DI CONTRATTO PER L'APERTURA DI UN RAPPORTO DI PRESTITO SOCIALE

Al socio/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in Via _____
codici int. _____ iscritto Libro soci. _____

La raccolta di risparmio presso i Soci è disciplinata dal Regolamento approvato dall'Assemblea generale dei soci del **06/07/2024**, di seguito riportato:

NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI PRESTITI DA SOCI

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'Art. 4, **lettera L**, dello Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dello scopo sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro dei soci della Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote azionarie e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società. E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1Settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 2 – I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 4. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Art. 3 – I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni, in particolare ex art. 10 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59. La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della deliberazione C.I.C.R. 3 Marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della circolare attuativi della Banca d'Italia del 2 Dicembre 1994. L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della citata circolare Bankitalia) ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa del bilancio.

Art. 4 – Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della suddetta circolare Bankitalia (obblighi di trasparenza). Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente Regolamento. Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento. Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "libretto nominativo di prestito sociale non trasferibile" (di seguito "libretto"). Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio stesso. Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto anche al fine della relativa annotazione; sul libretto



dovranno essere inoltre annotati gli addebitamenti delle eventuali spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. Resta escluso per l'utilizzo delle disponibilità il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Art. 5 – Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento della delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

Art. 6 – La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali controlli.

Art. 7 – In caso di smarrimento, sottrazione del libretto, il socio depositante dovrà firmare immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia deve contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento e stabilire le circostanze della perdita. In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli. Su esplicita richiesta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato". All'atto della consegna del duplicato, il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento (libretto) smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del libretto stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Art. 8 – **Il prestito è vincolato o non vincolato. In caso di prestito non vincolato in qualsiasi momento il socio** in qualsiasi momento può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno 2 (due) giorni dal momento della richiesta del socio.

In caso di prestito vincolato il socio può chiedere il rimborso totale o parziale al termine del vincolo di durata stabilito nel contratto di prestito con un preavviso di 20 (venti) giorni lavorativi. La durata del vincolo è determinata con ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ed è comunicata al socio prestatore in sede di sottoscrizione del contratto di prestito. Il rimborso anticipato rispetto al vincolo di durata contrattualmente stabilito, fermo restando il termine di preavviso sopra indicato, può avere luogo a seguito di espressa richiesta del socio e non dà luogo alla corresponsione degli interessi maturati.

Con il consenso del socio il vincolo di durata del prestito può essere prorogato per un ulteriore periodo in base alle condizioni di durata e di tasso di interesse vigenti alla scadenza del vincolo di durata.

In ogni caso, la richiesta di rimborso o di proroga del vincolo deve avvenire per iscritto nei termini sopra indicati, anche tramite mezzi elettronici (pec, mail, altri sistemi riconducibili al socio richiedente).

Art. 9 – I versamenti e i rimborsi, da effettuarsi con la presentazione del libretto per le relative annotazioni, possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni, mentre i soli rimborsi possono essere fatti anche con bonifico o con modalità equivalenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi; pertanto, tali somme



saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà **viene** addebitata al socio alcuna spesa.

Art. 10 – In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente alla interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 del codice civile.

Art. 11 – Il Tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà **viene** deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, **in misura differenziata per i prestiti non vincolati e i prestiti vincolati**, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3 ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Art. 12 – In caso di variazioni del tasso di interesse o altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con apposita comunicazione scritta fatta presso il domicilio indicato nel Libro Soci. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio ha diritto di recedere dal contratto, **compreso il caso di prestito vincolato**, senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13 – Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti, e fino al giorno del prelievo. Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di giorni 1 (uno). Gli interessi sono conteggiati ed accreditati alla fine di ogni esercizio della Cooperativa (cioè il 31 luglio di ciascun anno) e potranno essere ritirati o capitalizzati. Se per effetto della capitalizzazione degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente art. 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d'esercizio, **tranne il caso di rimborso anticipato del prestito vincolato previsto all'art. 8, gli interessi verranno liquidati nella misura maturata fino al giorno precedente la loro corresponsione.**

Art. 14 – La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente capoverso si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

Art. 15 – La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito. La Cooperativa è iscritta all'Albo delle Cooperative, categoria COOP AGRICOLE DI TRASFORMAZIONE, sezione COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE al n. A105791.

Art. 16 – Limiti patrimoniali, garanzie e informativa di bilancio.



L'ammontare del credito dei soci nei confronti della Società non può superare la somma massima prevista dalle leggi vigenti.

La raccolta di risparmio presso i propri soci non può eccedere il limite del triplo del patrimonio. Il limite del triplo può essere elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

1. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia *oppure*
2. la Società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 3.1 della medesima Sezione 1 (paragrafo rubricato "Schemi di garanzia dei prestiti sociali" di cui alla delibera della Banca d'Italia n. 584 dell'8 novembre 2016).

Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

Nell'ipotesi in cui la Società sia obbligata a redigere il bilancio consolidato, ovvero abbia comunque svolto operazioni con società partecipate, il valore del patrimonio, ai fini dell'individuazione del limite massimo del compreso prestito sociale, è quello risultante dal bilancio consolidato.

Se la Società è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, si deve tuttavia assumere come patrimonio il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato.

Un prospetto illustrativo del valore del patrimonio, rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate, deve essere incluso nella nota integrativa al bilancio.

La Società è tenuta ad includere nella nota integrativa al bilancio d'esercizio le seguenti informazioni:

- l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga finanziamenti presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra "patrimonio più debiti a medio e lungo termine" e "attivo immobilizzato", ossia $(Pat + Dm/I)/AI$. L'indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impegni della società.". Si intende: o per "attivo immobilizzato" il "valore totale delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie"; o per "debiti a medio e lungo termine" le passività con durata residua superiore a 12 mesi.

Art. 17 – Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della circolare Bankitalia del 2 Dicembre 1994, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Art. 18 – Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in



CANTINA DI CARPI E SORBARA

materia e le disposizioni contenute della Deliberazione C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 e nella citata circolare Bankitalia.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci del **06/07/2024** ed ha effetto dalla stessa data. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data **25 novembre 2017**.

Le condizioni vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono le seguenti :

- 1) Le operazioni e le comunicazioni relative al rapporto di prestito sono gratuite.
- 2) Ammontare massimo di deposito per socio **€ 76.163,00**
- 3) Il tasso lordo di interesse applicato è pari al 3,50% (3 per cento virgola cinquanta) per i prestiti non vincolati **e al 5,00% (cinque per cento virgola zero) per i prestiti vincolati con durata 12 (dodici) mesi.**